



Unione Terra di Mezzo

Provincia di Reggio Emilia

Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

Area Cultura - Sport - Politiche giovanili

Allegato 2)

CAPITOLATO SPECIALE

**CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE
“GONZAGA – ILVA LIGABUE” DI BAGNOLO IN PIANO
STAGIONI TEATRALI 2020/2021 (inizio 01/10/2020) – 2021/2022 -
2022/2023 (fino al 30 giugno 2023)**

**CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER DUE SUCCESSIVE
STAGIONI-2023/2024-2024/2025 (fino al 30 giugno 2025)**

CON EVENTUALE PROROGA DI 6 MESI

CPV 92320000-0

C.I.G.

ART.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART.2 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

ART.3 - FINALITA'

ART.4 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ARTISTICA

ART.5 – OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO

ART.6 – MISURE ANTICONTAGIO DA CORONAVIRUS AL MOMENTO VIGENTI

ART.7 – RESPONSABILITA' GESTIONALE E ASSICURATIVA

ART.8 – OBBLIGHI ED ONERI DELL'ENTE

ART.9 – SOPRALLUOGO

**ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEL BILANCIO PREVENTIVO E
CONSUNTIVO**

ART.11 – CONTRIBUTI E SPONSAR

ART.12 – TARIFFE D'INGRESSO E DI CONCESSIONE D'USO DEL TEATRO A TERZI

ART.13 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DELL'ENTE

ART.14 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART.15 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

ART.16 – APPLICAZIONE PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART.17 – SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

ART.18 – GARANZIE

ART.19 – RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA O DECADENZA

ART.20 – REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO

ART.21 – CONTROVERSIE

ART.22 – CODICE DI COMPORTAMENTO

ART.23 – PATTO DI LEGALITA'

ART.24 – TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART.25 – RINNOVO A NORME VIGENTI

ART.26 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.27 - ALLEGATI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La procedura in argomento ha per oggetto la concessione della gestione del **Teatro Comunale “Gonzaga – Ilva Ligabue”**, di proprietà del Comune di Bagnolo in Piano e sito a Bagnolo in Piano (RE) in Piazza Garibaldi n. 2, completo della strumentazione e degli arredi preposti all’attività teatrale, elencati nell’Allegato A).

La concessione in oggetto comprende quindi:

a) la gestione tecnica dell’immobile, così composto:

- una sala, a pianta rettangolare composta dalla platea e da un’unica galleria sorretta da colonnine in muratura, per un totale di n. 300 posti;
- un ingresso, con spazio da adibire a guardaroba;
- una biglietteria;
- n. 2 camerini con servizi igienici;
- un magazzino per attrezzeria;
- cabina di regia per le proiezioni cinematografiche;
- n. 3 locali accessori (da adibire ad uffici);
- sottopalco.

L’impianto sopra descritto viene concesso nello stato di fatto, diritto e conservazione in cui si trova.

Qualora nel corso di vigenza della concessione l’impianto in oggetto dovesse subire modifiche/ampliamenti/adequamenti, ecc.. ad opera del comune di Bagnolo in Piano o dell’Unione Terra di Mezzo, essi ricadranno automaticamente ed integralmente nella disciplina prevista dal presente atto, fatta salva diversa ed espressa volontà del comune o dell’Ente concedente.

Il Concessionario si impegna a tutti gli effetti, ogni eccezione e/o osservanza rimossa, ad accettare pienamente le condizioni di cui al presente capitolato, sia in ordine alla parte strettamente gestionale sia agli obblighi manutentivi, di controllo e di mantenimento in efficienza e sicurezza dell’edificio e degli impianti.

Il Concessionario provvede altresì alla gestione artistica delle attività culturali, ricreative e di spettacolo (teatro, musica, danza, cinema) da realizzarsi all’interno dell’immobile, a patti, termini e condizioni specificate nel presente capitolato. L’attività di gestione del servizio comprende, oltre agli aspetti tecnico-organizzativi, anche quelli più strettamente legati ad aspetti connessi alla promozione dei locali concessi, al fine di massimizzare la quantità e qualità del loro utilizzo, intendendo con ciò l’organizzazione ed il reperimento delle manifestazioni, nonché lo sviluppo delle attività culturali, ricreative e di spettacolo da svolgersi all’interno ed all’esterno, il tutto ad onere e cura dell’affidatario.

La scelta del contraente avviene con procedura aperta ai sensi dell’art. 60, 164 e ss. del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2 del predetto decreto, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il servizio di cui trattasi si configura come una *“concessione di servizio”* in quanto comporta l’assunzione, da parte del concessionario del *“rischio operativo”* della stessa, per il fatto che la redditività della gestione dipende dall’utilizzo del teatro, dalle giornate di apertura, nonché dalla fruizione da parte del pubblico pagante.

ARTICOLO 2 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata per le Stagioni Teatrali: 2020/2021 (inizio 1/10/2020)-2021/2022-2022/2023 (fino al 30 giugno 2023) con possibilità di rinnovo per due successive stagioni -2023/2024-2024/2025 (fine al 30 giugno 2025).

Qualora l’Ente intenda avvalersi di tale opzione di rinnovo, l’aggiudicatario sarà obbligato ad adempiere. L’Ente dovrà comunicare all’aggiudicatario, *entro tre mesi* dalla scadenza naturale del contratto, l’intenzione di avvalersi della facoltà del rinnovo. E’ vietato il tacito rinnovo del contratto.

Si prevede altresì la possibilità di avvalersi dell’opzione di proroga di 6 mesi: su richiesta del committente e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi nelle more dello svolgimento della successiva gara, l’operatore economico aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la prestazione dei servizi di cui alla presente concessione alle medesime condizioni previste contrattualmente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente – con particolare riguardo all’art. 106, comma 11, del Codice – e dalle norme di gara, salvo orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

Alla scadenza, il rapporto s’intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

Nei casi di revoca del contratto da parte dell’Ente, o di recesso da parte del Gestore, così come nel caso di cessazione del rapporto alla scadenza del contratto, l’Ente non subentrerà al Concessionario negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina, fin d’ora, qualsiasi responsabilità in proposito.

L'Ente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese fermo restando quanto disposto dall'art.176, comma 4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

La consegna della gestione potrà avvenire, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., anche sotto riserva di legge e l'aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta del committente, pure in pendenza della stipula del contratto.

Si precisa inoltre che, a causa dell'attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 e le conseguenti misure di contenimento o di profilassi, la data di inizio, il valore della concessione stessa e di conseguenza anche il relativo corrispettivo, potranno essere oggetto di variazioni in relazione all'evolvere dell'emergenza e a tutte le successive misure che potranno essere attuate.

Nella tabella riportata sotto viene sintetizzato il piano finanziario, allegato alla determina di approvazione del presente capitolato, per il periodo di vigenza della concessione (3+2 anni) che risulta essere pari a € 359.000,00 al netto dell'IVA, con proroga (6 mesi) risulta di € 394.900,00 al netto dell'IVA, calcolato come previsto dall'art.167 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e precisamente:

Valore concessione per stagione	Ricavi da tariffe, noleggio teatro e contributi da enti e/o privati per stagione	Corrispettivo per stagione determinato dall'Ente, soggetto a ribasso d'asta	Valore concessione 3 stagioni	Valore concessione 3 stagioni con proroga	Valore concessione (durata originaria 3 stagioni + ulteriori 2)	Valore concessione (durata originaria 3 stagioni + ulteriori 2) con proroga
€ 71.800,00	€ 41.800,00	€ 30.000,00	€ 215.400,00	€ 251.300,00	€ 359.000	€ 394.900

L'importo a base d'asta è pari ad **€ 30.000,00**, al netto dell' I.V.A, pari al corrispettivo annuo determinato dall'Ente (non vi sono oneri di sicurezza); su tale importo occorre applicare il **ribasso** che sarà indicato nell'offerta economica (non verranno valutate offerte di pari importo o in rialzo).

Il corrispettivo non verrà adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

ARTICOLO 3 – FINALITA'

L'Amministrazione Comunale di Bagnolo in Piano, per il tramite dell'Unione Terra di Mezzo, nell'affidare in concessione la gestione del Teatro Comunale "Gonzaga – Ilva Ligabue" a terzi, intende perseguire finalità di crescita culturale del proprio territorio, promuovendo lo sviluppo di un' attività teatrale di elevata qualità artistica. L'obiettivo fondamentale è quello di far sì che il Teatro Comunale possa costituire un punto di riferimento culturale importante, attraverso una programmazione continuativa e costante, realizzata, sia direttamente dal Concessionario, che in collaborazione con l'associazionismo del territorio, in modo da vivacizzarne la vita culturale.

Il Concessionario, quindi, nella programmazione e realizzazione dell'attività artistica all'interno del Teatro Comunale, dovrà impegnarsi a lavorare in armonia con soggetti attivi nel territorio del Comune di Bagnolo in Piano - scuole, associazioni culturali, ricreative e sportive, attività commerciali ed imprenditoriali attivi, ricercando ed incentivando i rapporti con gli stessi.

Il servizio oggetto della concessione è considerato di interesse pubblico e come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato nel corso della durata della concessione in oggetto.

ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ARTISTICA

Il Concessionario s'impegna a programmare e realizzare le attività culturali, ricreative e di spettacolo sulla base di quanto di seguito indicato, in linea con il progetto presentato in sede di gara, assumendo a proprio carico ogni spesa che si dovesse verificare.

1. **Stagione di Prosa e Teatro Musicale**, composta da **n. 6** spettacoli di teatro di prosa o di genere brillante o musicale per un'unica rappresentazione ciascuno, presentati da compagnie di attori professionisti a valenza nazionale, da svolgersi in teatro, a cadenza preferibilmente mensile, indicativamente da ottobre a marzo.

2. **Stagione di Teatro Ragazzi**, composta da almeno **n. 4 titoli**, con una replica, da organizzare in base alle prenotazioni delle scuole, in orario scolastico. Dovrà essere una stagione destinata agli alunni delle scuole dell'obbligo del territorio, da realizzarsi, per quanto riguarda la programmazione, in collaborazione con il personale docente delle scuole stesse; tale programmazione dovrà avvenire entro il 15 settembre di ciascun anno (escluso la prima stagione 2020/2021 in cui tale programmazione andrà concordata entro il 31 ottobre 2020).

3. **Rassegna Musicale**, composta da **n. 3 concerti**, tra musica strumentale e vocale tra cui un

concerto/operetta da svolgersi nel periodo natalizio.

4. **Rassegna domenicale** composta da **n. 4 proiezioni/rappresentazioni** per ragazzi e famiglie da effettuarsi indicativamente nel periodo novembre-marzo.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Ogni onere inerente e conseguente alla presente concessione è a carico del Concessionario, che dovrà provvedere a:

1. direzione artistica del programma proposto;
2. elaborazione e gestione del calendario degli spettacoli;
3. contratti con le compagnie ospiti, cui saranno richiesti i requisiti di professionalità (agibilità Enpals, nulla osta ministeriale, permesso generale SIAE);
4. pagamento del cachet alle compagnie ospiti;
5. pratiche SIAE (richiesta di permesso di rappresentazione e compilazione del borderò) con pagamento dei relativi oneri;
6. assistenza di personale di sala in occasione di ogni evento organizzato all'interno del teatro;
7. assistenza di personale qualificato per la gestione degli aspetti tecnici, elettrici, fonici, scenografici o scenotecnici in numero adeguato e rispondendo alle richieste delle varie compagnie, per tutto il periodo del montaggio e dello smontaggio delle attrezzature occorrenti all'allestimento dello spettacolo e durante lo spettacolo stesso;
8. gestione del servizio di biglietteria, privilegiando, in linea con le misure di prevenzione relative all'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Sars Cov-2, le prenotazioni e i pagamenti per via telematica, in modo da non creare assembramenti;
9. gestione degli ingressi e delle uscite degli spettatori anche attraverso collocazione di apposita segnaletica, per fornire adeguata informazione rispetto alle misure di safety and security e quelle di prevenzione relative all'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Sars Cov-2;
10. apertura e chiusura del teatro non solo per gli spettacoli programmati a calendario, ma anche in occasione di attività organizzate all'interno della struttura o di spettacoli occasionali o in caso di noleggino della struttura da parte di soggetti terzi;
11. progettazione grafica, stampa delle locandine, dei programmi di sala, dei biglietti e degli abbonamenti;
12. ufficio stampa, redazione di comunicati da inserire nel sito web del Comune di Bagnolo in Piano e dell'Unione Terra di Mezzo, gestione di newsletter;
13. affissione di manifesti e distribuzione del materiale nel territorio comunale con le agevolazioni riservate all'Ente, oltre che consegna dei manifesti in altri Comuni e pagamento degli oneri relativi.

Il Concessionario dovrà inoltre:

1. garantire il pieno e regolare funzionamento della struttura, secondo quanto disposto dalle leggi e disposizioni regolamentari relative all'esercizio di tali strutture;
2. dotarsi degli strumenti organizzativi idonei a garantire la completa gestione del programma artistico concordato con l'Ente;
3. dotarsi di proprio personale (dipendente e/o incaricato) quantitativamente e qualitativamente necessario, secondo quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni in materia di incolumità fisica degli utenti, nonché in materia di esercizi pubblici e commerciali con comprovata esperienza e professionalità specifiche inerenti ai compiti da svolgere. Nel caso di verificata inadeguatezza delle prestazioni erogate da parte del personale impiegato, pur nel rispetto dei diritti dei lavoratori, l'Ente potrà richiedere al Concessionario la sostituzione del personale con altro più idoneo. Il Concessionario assumerà a proprio carico ogni responsabilità, presente e futura, ora per allora, verso i propri dipendenti. Il Concessionario si renderà garante che il personale, che svolgerà il servizio in oggetto, rimarrà a suo completo carico sotto ogni aspetto e non costituirà rapporto di dipendenza con l'Unione Terra di Mezzo. Oltre alla figura del Direttore Artistico, che è responsabile della programmazione teatrale, dello svolgimento degli spettacoli stessi e della gestione del personale coinvolto nel funzionamento del teatro stesso; la dotazione minima, necessaria per garantire lo svolgimento e il buon funzionamento degli spettacoli è così individuata: 1 figura per gestire gli accessi degli spettatori, 1 per la biglietteria, 1 per il guardaroba, 1 per la guardiania in sala, 1 tecnico audio – luci e 1 figura per le pulizie/igienizzazione dei locali.
4. garantire inoltre la presenza di un custode sempre reperibile telefonicamente e in grado di recarsi in loco entro al massimo 1 ora dalla richiesta dell'Ente;
5. in particolare il personale tecnico dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - essere esperto nell'uso delle attrezzature teatrali (impianto audio, luci, impianto fonico,

attrezzature di palcoscenico, ecc.);

•essere abilitato alla gestione della sicurezza, con specifico riferimento al D.Lgs. 81/08, per tutti gli adempimenti relativi alla gestione della sicurezza antincendio ed essere pertanto in possesso di attestazione relativamente alla frequenza di un corso antincendio ad alto rischio rilasciato da Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o da organo abilitato;

6. comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Sicurezza;
- 7 curare il rispetto dei limiti massimi di accesso agli impianti in base all'agibilità degli stessi ed alle prescrizioni normative e regolamentari, non ammettendo all'interno della struttura l'utenza che risulti eccedente rispetto a tali limiti, rispettando anche e in modo particolare, le norme, i protocolli vigenti e le misure di prevenzione relative all'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Sars Cov-2;
8. applicare nei confronti del personale (dipendente e/o incaricato), che dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne, tutto quanto previsto dal CCNL del settore competente e vigente nel periodo di tempo in cui si svolge il servizio e tutte le norme di legge in materia di previdenza, assistenza, assicurazione e sicurezza (con specifico riferimento agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08), lasciando indenne l'Ente da qualsiasi responsabilità. In caso di assenze, a vario titolo, del personale, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione del medesimo;
9. dichiarare, in relazione alle prescrizioni generali contenute nella normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro, di essere a conoscenza dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di avere acquisito a proprio carico i necessari dispositivi di protezione individuale;
10. fornire e fare utilizzare, al proprio personale, i mezzi di protezione individuali, le attrezzature e le apparecchiature secondo le norme di prevenzione dei rischi, inclusa la tessera di riconoscimento di cui all'art.26, comma 8 D.Lgs. 81/2008;
11. predisporre il DUVRI a servizio di ditte esterne e fornitori che opereranno all'interno della struttura, quando necessario;
12. predisporre, verificare, attuare i Piani di Emergenza e di Sicurezza così come previsti dalle normative vigenti (in particolare D.Lgs 9/4/2008 n.81 e D.M. 18/3/1996 e successive modificazioni e integrazioni) con l'individuazione delle apposite figure di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso); tali piani dovranno essere consegnati alla Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili;
13. assicurare sempre la presenza di un numero sufficiente di addetti muniti dei relativi attestati, tale da garantire l'emergenza "antincendio", di "primo soccorso" e di "assistenza all'esodo", anche durante le attività gestite dalle realtà associative culturali, ricreative, sportive e attività commerciali ed imprenditoriali locali, come previsto dal presente Capitolato;
14. non installare slot-machine e video lotterie previste dall'art.10 comma 6 lett.a) e b) del Regio Decreto 773/1931 "testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza";
15. attuare le vigenti disposizioni in materia di trasparenza previste a carico dei concessionari di pubblici servizi;
16. provvedere alla revisione e alla manutenzione ordinaria dei presidi antincendio ATTIVI E PASSIVI, (estintori, maniglioni anti-panico, rilevatori di fumo, sistema d'allarme, lampade d'emergenza, ecc..), secondo le tempistiche e le scadenze previste dalle normative vigenti in materia, attraverso formale incarico a ditte specializzate e la tenuta dei registri di controllo;
17. provvedere al controllo periodico e alla manutenzione ordinaria degli impianti, con particolare riferimento alle verifiche di messa a terra, secondo le tempistiche e le scadenze previste dalle normative vigenti in materia, attraverso formale incarico a ditte specializzate e con la tenuta dei registri di controllo;
18. consegnare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i contratti di controllo e manutenzione annuali con ditte specializzate, riferiti a dispositivi elettrici, dispositivi antincendio e di sicurezza attivi e passivi;
19. verificare periodicamente gli impianti di produzione calore, facendo eseguire da ditta abilitata ai sensi dell'art.11 DPR 412 del 1993 i relativi controlli e gestire la manutenzione della centrale termica volta a mantenere la stessa in condizioni di efficienza;
20. redigere il documento di valutazione dei rischi e provvedere alla formazione del personale per la gestione dell'emergenza;
21. mantenere la struttura nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e conservazione e restituirla alla fine della concessione, in perfetto ordine e nelle medesime condizioni in cui fu ricevuta, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso;
22. provvedere all'idoneo ripristino degli eventuali danni arrecati alla struttura e ai suoi arredi da parte degli utenti come meglio dettagliato nel Piano di Conduzione tecnica allegato;
23. garantire l'accurata pulizia, dopo ogni uso del teatro, dei locali e degli arredi, integrandola con lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento della struttura. Nei servizi igienici la pulizia dovrà essere completata da un'accurata disinfezione. Il servizio di pulizia dovrà svolgersi nel

rispetto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato. Dovranno essere altresì rispettate tutte le norme, i protocolli vigenti e le misure di prevenzione relative all'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Sars Cov-2. Le pulizie e/o eventuale igienizzazione dovranno essere estese anche alle attrezzature utilizzate;

24. garantire la vigilanza e la custodia della struttura affidata e dei relativi impianti;

25. sostenere le spese relative alle utenze (idriche, elettriche, telefoniche, riscaldamento), a ogni tributo eventualmente dovuto ed ogni altra spesa, imposta e tassa assimilabile a quelle citate, con l'obbligo di intestazione e/o effettuare le volture dei relativi contratti. Eventuali bollette che dovessero arrivare all'Unione successivamente, dovranno essere rimborsate alla stessa, anche rivalendosi sul corrispettivo di cui all'art.15. L'Unione, in ogni caso, non sarà responsabile di eventuali interruzioni di utenze dovute al mancato pagamento a partire dalla data di vigenza della concessione, ma provvederà al pagamento di eventuali conguagli riferibili a data precedente rispetto alla vigenza della concessione;

26. applicare ed esporre al pubblico le tariffe di cui al successivo art. 12;

27. eseguire gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente, se l'attività rientra tra quelle previste dal DPR 151/2011 in materia di prevenzione incendi;

28. sostenere le spese relative a tutti gli interventi di "manutenzione ordinaria", necessari per il mantenimento della idoneità della struttura consegnata, degli arredi, impianti ed attrezzature nelle migliori condizioni per l'uso a cui essa è destinata (si veda IL PIANO DI CONDUZIONE TECNICA – Allegato B).All'atto della sottoscrizione del contratto sarà redatto, in contraddittorio tra Concessionario e Concedente un verbale sullo stato di manutenzione degli immobili e degli arredi ed impianti. Costituiscono interventi di ordinaria manutenzione quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'edificio e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. L'Unione Terra di Mezzo si riserva di poter richiedere, qualora lo ritenesse necessario, l'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione ordinaria, nell'ambito della sua attività di gestione del patrimonio qualora ritenesse che tale manutenzione non venga correttamente eseguita autonomamente dal gestore. I miglioramenti e le addizioni, eventualmente apportati al teatro comunale dal Concessionario resteranno acquisiti gratuitamente alla scadenza della presente Concessione.

29. munirsi delle prescritte autorizzazioni, previste dalla legge, indispensabili all'espletamento delle attività prestate; la trasmissione di quanto sopra è indispensabile al fine della liquidazione del corrispettivo;

30. assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione;

31. sollevare l'Ente da qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi, durante la gestione delle attività oggetto del contratto;

32. indicare il nominativo del referente che mantenga costanti contatti con l'Ente;

33. riservare all'Amministrazione comunale, per ciascuna rappresentazione, almeno n. 3 posti in prima fila, per la gestione delle gratuità alle Autorità.

Il Concessionario si impegna, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, relativamente al coordinamento e alla comunicazione sui rischi, ad effettuare la necessaria riunione con il Responsabile della sicurezza dell'Ente.

ARTICOLO 6 - MISURE ANTICONTAGIO DA CORONAVIRUS AL MOMENTO VIGENTI

Il Concessionario dovrà rispettare, e far rispettare a tutti i soggetti che per ogni ordine e titolo entrino in contatto con il Concessionario stesso, le norme, i protocolli vigenti e le misure di prevenzione relative all'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Sars Cov-2, come indicate nella delibera della Regione Emilia Romagna n. 98 del 06 giugno 2020 e in particolare all' allegato 1 "*Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo*" e di adeguarsi ad eventuali integrazioni o aggiornamenti normativi relativi allo svolgimento di eventi che saranno pubblicati in relazione all'andamento della pandemia.

In modo esemplificativo ma non esaustivo:

- rispettare il limite di 200 spettatori, numero massimo di persone al momento consentito per un evento al chiuso; quest'ultimo dato è ovviamente relativo ad ogni singola sala ed inoltre potrà essere diminuito in correlazione alla metratura della stessa;

- mantenere la distanza di almeno un metro tra gli spettatori e tra gli altri soggetti che entrano a teatro (gli artisti, le maestranze, gli organizzatori) sia in occasione degli spettacoli che durante le prove o i momenti organizzativi;

- mantenere la distanza di due metri tra il pubblico e gli artisti;

- utilizzare e far utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine) per il pubblico, gli artisti, le maestranze, gli organizzatori dell'evento e, naturalmente, tutti gli altri soggetti che possano

entrare a vario titolo all'interno del teatro;

- applicare comunque le suddette norme per il personale impegnato nelle produzioni teatrali liriche, sinfoniche, musicali, coreutiche, cinematografiche (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, ecc.);
- mettere a disposizione dispenser igienizzanti all'ingresso del teatro e davanti ai servizi igienici;
- assicurare posti a sedere nel rispetto della distanza consentita;
- assicurare le distanze minime anche per quanto riguarda l'accesso ai servizi igienici che dovranno essere adeguatamente igienizzati;
- assicurare la necessaria areazione agli ambienti chiusi e il rispetto delle raccomandazioni per quanto riguarda l'utilizzo di sistemi di ventilazione e di climatizzazione.

ART. 7 – RESPONSABILITA' GESTIONALE E ASSICURATIVA

Il Concessionario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti l'organizzazione del servizio di cui trattasi: gestione, vendita, incasso e tutto quanto indicato al precedente Art.5.

Esso si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell'Ente (ivi compresa la manutenzione ordinaria) connessi alla realizzazione degli spettacoli e delle varie attività svolte all'interno del Teatro Comunale e risponde degli eventuali danni causati a terzi o a cose di terzi, derivanti dall'utilizzo del Teatro stesso e dallo svolgimento delle attività ivi previste. Si impegna, inoltre, a rispondere, per tutta la durata della concessione, dei danni comunque e da chiunque causati all'immobile, agli impianti, attrezzature ed arredi dell'intera struttura, concessi in uso dall'Ente stesso.

Il Concessionario è tenuto a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l'utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività ivi previste.

Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, e prima di consentire l'utilizzo della struttura, il Concessionario è tenuto a richiedere ai terzi interessati l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, verificandone la rispondenza.

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne l'Ente da tutte le responsabilità dirette o indirette, per danni arrecati a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività svolte all'interno della struttura, ivi compresi i danni alla struttura stessa.

L'Ente concedente si riserva inoltre il diritto di controllare in qualunque momento l'integrità delle strutture, delle attrezzature ed impianti.

Il Concessionario ha l'obbligo di stipulare specifiche polizze assicurative aventi validità non inferiore alla durata della Concessione, con le seguenti caratteristiche:

a) polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi dall'affidatario del servizio per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio. La polizza dovrà prevedere:

➤massimale unico RCT/RCO non inferiore ad € 2.000.000,00. La polizza dovrà considerare terzo il Comune;

➤le seguenti estensioni di garanzia:

a)danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore , che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;

b)danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con un massimale non inferiore ad € 750.000,00;

c)responsabilità civile conduzione ed uso di beni non di proprietà;

d)danni a cose di terzi detenute e/o in consegna o custodia all'assicurato a qualsiasi titolo con un massimale non inferiore ad € 100.000,00;

e)danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;

f)danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere assunte in uso da terzi;

g)danni a spettatori ed utenti del servizio guardaroba ed assimilate derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783 - 1786 C.C.).

b) polizza assicurativa a copertura dei casi di responsabilità ai termini dell'articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile per danni materiali e diretti cagionati ai beni strumentali oggetto della presente

convenzione. La polizza dovrà prevedere la garanzia rischio locativo per un valore di € 1.000.000,00 (attenzione verificare ed indicare il massimale considerando il valore commerciale massimo del bene dato in gestione);

- c) polizza assicurativa operante nella forma ALL-RISK inclusa garanzia furto a copertura dei danni materiali e diretti alle attrezzature, macchinari, apparecchiature elettroniche, di scena ed altri beni mobili oggetto di concessione (esclusi fabbricati) operante a primo rischio assoluto per una somma non inferiore ad € 100.000,00 (con massimale ridotto ad € 30.000,00 per la garanzia furto).

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta, la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali scoperte o franchigie non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell' Ente e/o del danneggiato.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui alla precedente lettera a) RCT- RCO, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, il Concessionario dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale sia espressamente previsto che la polizza in questione copre anche i rischi derivanti dalla Concessione del Teatro oggetto del presente capitolato.

Il Concessionario si obbliga altresì ad assegnare il teatro Comunale in uso a terzi per attività conformi alle attività di cui all'art.4 solo a fronte della presentazione, da parte di richiedente, di formale istanza di utilizzo, accompagnata da polizza idonea assicurativa RCT/O legata all'attività da tenersi all'interno del Teatro Comunale con un massimale minimo non inferiore ad € 1.500.000,00 con le medesime estensioni sopra richiamate relative al concessionario .

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della Concessione.

ART. 8 – OBBLIGHI ED ONERI DELL'ENTE

L'Ente Concedente, consegna al Concessionario il Teatro Comunale "Gonzaga – Ilva Ligabue", con le relative pertinenze, arredato e completo di utensili e attrezzature tecniche e di scena, così come da inventario allegato al presente Capitolato (Allegato A), nello stato di conservazione e manutenzione attuale, verificato e totalmente accettato dal gestore, ritenendo pertanto il tutto idoneo e sufficiente all'accettazione degli oneri di gestione e mantenimento dell'immobile.

Al Concessionario verranno addebitate le differenze di inventario riscontrate alla scadenza del contratto.

Eventuali attrezzature supplementari dovranno essere noleggiate dal Concessionario, a sua cura e spese.

Il Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili o suo incaricato, prima dell'inizio del servizio, consegnerà al Concessionario, con apposito verbale, tutte le chiavi per l'accesso al Teatro Comunale "Gonzaga – Ilva Ligabue"; esse dovranno essere conservate con cura e riconsegnate alla scadenza della concessione. Con lo stesso, si procederà, alla consegna dell'immobile, degli arredi e delle dotazioni di proprietà dell'Ente Concedente presenti nella struttura, nel loro stato di conservazione.

Sono a carico dell'Ente la decisione e l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione, fatto salvo che ciò non sia imputabile alla mancata manutenzione ordinaria o a manomissioni o a atti vandalici, anche commessi da terzi. Nel caso l'Ente rilevasse tali circostanze e dovesse intervenire in sostituzione del gestore, gli eventuali oneri saranno addebitati al concessionario, attraverso il trattenimento di dette somme dal corrispettivo annuo previsto a suo favore. Costituiscono interventi di "manutenzione straordinaria" le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superficie delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Non si rileva la necessità di predisporre il DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono presenti interferenze tra i lavoratori del Concessionario e dell'Ente

ART. 9 - SOPRALLUOGO

Il Sopralluogo è obbligatorio.

Gli operatori economici, allo scopo di prendere visione delle caratteristiche della struttura teatrale di cui trattasi e potere, così, valutare adeguatamente, predisporre e presentare un' Offerta Tecnica più consona alle caratteristiche dell'impianto stesso, devono effettuare apposito sopralluogo presso la struttura oggetto del servizio, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- presentare la richiesta di sopralluogo c/o l'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili, previo contatto alla mail: rosso.antonella@unioneterradimezzo.re.it oppure bertani.stefania@unioneterradimezzo.re.it, indicando il nominativo ed i dati anagrafici della/e persona/e incaricata/e di effettuare il sopralluogo;
- accettare la data del sopralluogo che sarà stabilita a insindacabile giudizio dell'Ente;

L'originale dell'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Responsabile Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dovrà essere inserito nella busta della Documentazione Amministrativa, unitamente agli altri documenti richiesti.

Il sopralluogo dovrà essere richiesto **fino a 10 giorni** prima della scadenza delle offerte.

ART.10 - PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEL BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Il Concessionario, inderogabilmente entro il 31 Luglio di ciascun anno fatta eccezione per la programmazione della Stagione Teatro Ragazzi come indicato all'art.4 punto 2) è tenuto a presentare all'Ente:

1. - il programma definitivo e completo delle attività e degli spettacoli della Stagione successiva, che deve essere formalmente accettato dall'Ente;
2. - proposta delle tariffe d'ingresso agli spettacoli e delle tariffe di noleggio a terzi del teatro comunale, in linea con una politica dei prezzi tale da consentire la fruizione delle iniziative e delle attività culturali programmate ad una fascia di pubblico il più larga possibile; la Giunta visionerà le tariffe e valuterà o meno l'accoglimento delle stesse in relazione alla loro sostenibilità economica nel quadro complessivo del bilancio dell'Ente;
3. - il bilancio di spesa preventivo della Stagione successiva per quanto riguarda le attività culturali, la programmazione e gli interventi di manutenzione;
4. - elenco e crono-programma indicativo dei lavori di ordinaria manutenzione da svolgere nel corso della Stagione successiva, così come stabilito dall'Art. 5 del presente Capitolato;
5. - la dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nella stagione precedente, nella quale dovrà emergere un quadro chiaro e completo del frequenza del pubblico, della effettiva fruizione da parte delle diverse tipologie di utenza, delle diverse attività culturali proposte, con elementi di confronto rispetto alle precedenti stagioni, quale verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'Art.5. **A detta relazione dovrà essere allegato un rendiconto finanziario dettagliato, comprensivo di tutte le spese sostenute (spettacoli, attività, personale e interventi di manutenzione eseguiti);**

Il Concessionario, inderogabilmente entro il 30 settembre di ciascun anno è tenuto a presentare all'Ente copia dei contratti con le ditte di manutenzione degli impianti (elettrico, termico, antincendio, uscite di emergenza) stipulati al fine di mantenere attivo il CPI in essere.

Eventuali passività di bilancio si intendono a carico totale ed esclusivo del Gestore.

Per la prima stagione teatrale, anno 2020/2021 la programmazione teatrale, il bilancio preventivo, il crono-programma degli interventi di manutenzione e i contratti di manutenzione stessa dovranno essere consegnati entro il 31 ottobre;

ART. 11 - CONTRIBUTI E SPONSOR

Il Concessionario è libero di avvalersi di sponsorizzazioni finanziarie da esso opportunamente ricercate, nel rispetto delle finalità dell'attività culturale proposta per il teatro comunale. Tali sponsorizzazioni verranno introitate e fatturate dal concessionario che si impegna a darne adeguata pubblicità.

Il Concessionario si impegna ad utilizzare, per l'organizzazione delle attività previste dalla concessione, i fondi provenienti da eventuali contributi elargiti, dallo Stato, dalla Regione Emilia-Romagna, nonché da qualunque altro Ente od organizzazione pubblica o privata.

ART. 12 - TARIFFE D'INGRESSO E DI CONCESSIONE D'USO DEL TEATRO A TERZI

Il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe vigenti, stabilite dall'apposito organo dell'Ente, che saranno incamerate e contabilizzate nel rispetto delle norme vigenti, con l'obbligo di riportarle nel rendiconto di gestione.

E' consentita al Concessionario, la concessione in uso del Teatro Comunale "Gonzaga – Ilva Ligabue", per periodi di breve durata, a terzi, (Enti, Associazioni, Partiti, Organizzazioni Sindacali, soggetti privati

locali e non) per lo svolgimento di attività culturali e ricreative come indicato al successivo articolo 13. E' fatto espresso divieto al Concessionario di concedere in uso la struttura a terzi, al di fuori delle ipotesi sopra previste.

ART. 13 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DELL' ENTE

L'Ente si riserva di utilizzare gratuitamente il teatro per attività ed iniziative di interesse collettivo, organizzate direttamente dall'Amministrazione o da soggetti esterni, per un numero massimo di **20 giornate per ogni stagione teatrale**, previa comunicazione al concessionario almeno dieci giorni prima dell'evento e nel rispetto della programmazione teatrale in corso e già concordata.

L'Ente a proprio insindacabile giudizio valuterà a chi concedere le 20 giornate di utilizzo gratuito sopraindicate in un'ottica di programmazione annuale degli eventi.

L'Ente si riserva inoltre di usufruire di **n. 5 giornate per ogni stagione teatrale**, nel caso di **attività di teatro/didattico organizzate dall'Istituto Comprensivo "Ezio Comparoni" di Bagnolo in Piano** della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado, previo accordo con il concessionario e debita comunicazione almeno dieci giorni prima dell'evento.

Il Concessionario dovrà altresì tenere a disposizione il teatro per tutte le giornate della Fiera di settembre di ogni anno in aggiunta a quelle sopra citate.

Il Concessionario per tutte le giornate sopraindicate si impegna a garantire gratuitamente il funzionamento completo della struttura (apertura e chiusura, gestione impianti, personale di sala, supporto tecnico da parte del proprio personale, biglietteria e servizio di pulizia con eventuale igienizzazione se necessaria).

Art. 14 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Ente Concedente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Concessionario nulla possa eccepire di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte del Concessionario stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, senza che, a seguito di ciò, lo stesso possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.

Qualora dal controllo effettuato il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti. Nel caso di mancata ottemperanza, o nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Il Concessionario è tenuto ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui l'Ente faccia richiesta ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti al servizio svolto.

Art. 15 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo annuale stabilito per la concessione della gestione del teatro comunale "Gonzaga – Ilva Ligabue" verrà effettuato a fronte di presentazione di regolari fatture elettroniche con le modalità di seguito indicate, ogni anno, in tre soluzioni:

✓la 1^a rata, pari al 50%, sarà liquidata entro il **15 dicembre** (con fatturazione da emettere da parte del concessionario entro il 10 novembre) di ogni anno solo in presenza di tutti i contratti di manutenzione in corso di validità e consegnati all'Ente entro il 30 settembre; fatta eccezione per la prima stagione teatrale 2020-2021 in cui il concessionario dovrà consegnare entro il **31 ottobre** il programma definitivo e completo delle attività e degli spettacoli della stagione in corso, insieme ad un bilancio preventivo relativo alle attività culturali, alla programmazione e agli interventi di manutenzione con un minimo crono-programma di questi ultimi;

✓la 2^a rata, pari al 30%, sarà liquidata entro **28 febbraio** (con fatturazione da emettere da parte del concessionario entro il 20 gennaio) di ogni anno, compatibilmente con l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione dell'Ente;

✓la 3^a rata, pari al restante 20%, sarà liquidata entro il **15 agosto** (con fatturazione da emettere da parte del concessionario entro il 10 luglio) di ogni anno, previa presentazione, da parte del Concessionario di quanto previsto dagli artt. 5 e 10 del presente Capitolato.

Le liquidazioni saranno effettuate, tramite accredito bancario, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura (ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012), previa verifica della regolarità contributiva (mediante DURC) e nel rispetto dell'art. 4, comma 3 del DPR 207/2011.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 23/08/2010 n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

Il Concessionario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dal Concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato negli atti di gara.

ART. 16 – APPLICAZIONE PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario ed i propri dipendenti sono tenuti al rispetto del presente Capitolato, oltre che all'osservanza delle indicazioni impartite in forma scritta dalle competenti Aree dell'Unione durante lo svolgimento del servizio.

Ogni condizione tra quelle dichiarate dalla ditta, nell'offerta presentata (elementi qualitativi e quantitativi), e a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa.

In caso di inadempimento alle obbligazioni contenute nel capitolato, nel progetto culturale e negli altri documenti costituenti l'offerta tecnica presentati in sede di gara, l'Unione previa contestazione scritta si riserva di applicare le seguenti penali a valere sul corrispettivo di cui all'art.15 ed eventualmente sulla cauzione di cui all'art.18 del presente capitolato.

Le seguenti ipotesi di inadempimento costituiranno, per ciascun episodio, oggetto di applicazione delle relative penalità:

- a) mancato adempimento delle disposizioni impartite dall'Unione "Terra di Mezzo" in caso di mancata attuazione di operazioni di manutenzione ordinaria nei tempi indicati: 0,3 per mille del relativo valore contrattuale oltre al costo di ciascun intervento;
- b) riscossione di tariffe vigenti, anche se di esse inferiori: 0,5 per mille del valore contrattuale, oltre alla restituzione immediata della differenza all'utilizzatore, in caso di riscossione di tariffe superiori a quelle stabilite;
- c) sospensione o annullamento per più di uno spettacolo previsto a calendario senza motivazione e/o adeguata informazione all'Ente: 0,8 per mille del relativo valore contrattuale;
- d) sospensione delle attività organizzate per più di 4 giorni consecutivi o 6 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno: 0,8 per mille del relativo valore contrattuale;
- d) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o di referenti dell'Unione: 0,10 per mille del relativo valore contrattuale;
- e) mancata richiesta di autorizzazione all'Ente per la stipula di sub-contratti come indicati all'art. 17: 0,12 per mille del relativo valore contrattuale;
- f) altri casi di mancata esecuzione dei servizi e non rispetto di altri obblighi oggetto della concessione: Euro 0,15 per mille del relativo valore contrattuale;

Ogni mancato adempimento sarà contestato per iscritto dall'Unione. Qualora non pervengano giustificazioni entro 15 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penalità applicata sarà incamerata mediante corrispondente decurtazione del corrispettivo dovuto, o rivalendosi sulla garanzia di cui all'art.18.

In caso di reiterati inadempimenti, si procederà sulla base del successivo articolo.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all'Ente.

Art. 17 – SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammessa la sub-concessione nella quota massima del 40% del valore complessivo del contratto relativamente a soli contratti di pulizia, custodia, portierato, guardiania e servizio di sala, previa richiesta scritta e successiva autorizzazione da parte dell'Unione Terra di Mezzo e sottoscrizione di un contratto che preveda:

- a) l'oggetto della sub-concessione
- b) la durata della sub-concessione
- c) importo della sub-concessione
- d) gli obblighi e le responsabilità del sub-concessionario
- e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

Il Concessionario dovrà trasmettere all'Unione Terra di Mezzo il contratto sottoscritto.

Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano l'Unione Terra di Mezzo da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto della sub-concessione.

E' vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione della concessione, senza l'espressa autorizzazione dell'Unione Terra di Mezzo.

Art. 18 – GARANZIE

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia fidejussoria, denominata garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore stimato della concessione, sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita con le modalità di cui all'Art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Per le imprese certificate e/o rientranti in una delle fattispecie indicate all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'importo della cauzione provvisoria è ridotto delle % indicate dall'articolo stesso. In tal caso l'impresa dovrà auto dichiarare la propria situazione come indicato nel Disciplinare di Gara.

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., il Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione, costituita con le modalità di cui all'art.93 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione ex Art. 1957 Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta.

La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, per fatto del concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l'importo dal canone d'appalto e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.

Art. 19 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DECADENZA

Ai sensi dell'art.1456 Codice Civile, l'Unione si riserva la facoltà di risolvere la concessione, pronunciando la relativa decadenza con comunicazione scritta in forma di lettera raccomandata o PEC con almeno 90 giorni di anticipo, nel caso dovessero verificarsi reiteratamente (più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento e più di cinque volte per inadempimenti differenziati) gravi violazioni degli obblighi contrattuali e una conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale da pregiudicare l'utilizzo dei campi da calcio da parte degli utenti e la loro stessa incolumità; trattasi di condizioni che arrecano grave danno all'immagine dell'Unione, fatti salvi i propri diritti di risarcimento per eventuali danni subiti, l'escussione della garanzia, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che detta risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare ad altri la gestione in sostituzione del Concessionario.

In caso di risoluzione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione, mentre permane l'obbligo di conduzione degli impianti sino alla successiva consegna ad un nuovo gestore.

Per tutto quanto non previsto al presente articolo si applica l'art.108 del D.Lgs.vo 50/2016 s.m.i.

Art. 20 - REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO

Il Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione procede alla risoluzione anticipata o revoca della concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.

La concessione si intende revocata, altresì, nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario. In tali casi l'Amministrazione procederà all'escussione della garanzia di cui al precedente art.23.

Il Concessionario può recedere dalla concessione prima della scadenza, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicarsi per iscritto tramite lettera raccomandata o PEC indirizzata al Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione terra di mezzo.

Per tutto quanto non previsto si applica l'art.109 del D.Lgs.vo n. 50/2016 s.m.i.

Art. 21 - CONTROVERSIE

In caso di controversia tra il Concessionario e l'Ente concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio

Emilia. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del servizio. E' esclusa la clausola compromissoria.

Art. 22 – CODICI DI COMPORTAMENTO

Sul sito web dell'Unione Terra di Mezzo <http://unioneterradimezzo.trasparenza-valutazionemerito.it/> sono disponibili il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 129 del 4 giugno 2013), nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione terra di Mezzo (approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 19.12.2013). Il Concessionario è tenuto ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore dell'Unione Terra di Mezzo. L'inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa della Concessione. Il Concessionario si impegna inoltre a trasmettere i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Concedente, la prova dell'avvenuta trasmissione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Concedente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 23 – PATTO DI LEGALITA'

Il Concessionario dichiara inoltre di accettare espressamente le clausole contrattuali previste ai sensi del "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11/12/2014;

Art.24 – TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Unione Terra di Mezzo è titolare del trattamento dei dati personali.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

•secondo il principio di liceità;

•secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) i dati devono, inoltre, essere:

•trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

•conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Il Concessionario deve sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e deve formalmente incaricare lo stesso, del trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui vengono a contatto; non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso; dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa ed, in particolare:

1. deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza;

2. deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 679/16, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza.

Il concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Il concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati.

Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

Il Responsabile del Trattamento dati per l'Unione Terra di Mezzo è il Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili - pec: segreteria@unionepec.it

Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it).

Art. 25 – RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia.

Il Concessionario è tenuto, comunque, al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

L'Ente si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato speciale per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento dei servizi, a tutela dell'efficienza e della qualità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto qui non regolamentato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura pubblica. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto saranno a carico del Concessionario.

Art. 27 – ALLEGATI

Al presente Capitolato Speciale d'Appalto è allegata, per formarne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

- Allegato a) Inventario delle attrezzature e degli arredi;
- Allegato b) Piano Conduzione Tecnica
- Allegato c) Planimetria
- Allegato d) Piano Finanziario
- Allegato e) Tariffe